

III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 01.03.2019)

3.	RIPARTIZIONE TRA I CANTONI.....	1
3.1.	Principi.....	1
3.2.	Modalità dell'attribuzione	1
3.3.	Attribuzione e assegnazione in caso di domanda multipla o di domanda di riesame..	2
3.4.	Iter amministrativo	2
3.5.	Ripartizione dei casi Dublino procedura in	3

3 RIPARTIZIONE TRA I CANTONI

3.1. Principi

La SEM ripartisce tra i Cantoni i richiedenti l'asilo e le persone tenute a lasciare la Svizzera in virtù degli articoli 22 capoverso 6, 23 capoverso 2 e 27 LAsi nonché 21, 22, 23 e 24 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1).

Oltre alle attribuzioni in vista dell'alloggio/assistenza sono effettuate anche assegnazioni in vista dell'esecuzione dell'allontanamento e della concessione del soccorso d'emergenza.

3.2 Modalità dell'attribuzione

1. I Cantoni sono tenuti ad accogliere i richiedenti l'asilo loro attribuiti, a prescindere dalla cittadinanza. Adottano le necessarie misure organizzative così da poter reagire adeguatamente alle oscillazioni delle domande.
2. La SEM adotta tutti i provvedimenti organizzativi necessari per assorbire le oscillazioni repentine e informa settimanalmente i Cantoni in merito alle presumibili attribuzioni.
3. Cantoni si adoperano per poter accogliere in qualsiasi momento sia persone sole sia famiglie con figli e persone che presentano esigenze particolari (p. es. minorenni non accompagnati, persone disabili o ammalate, donne in stato di gravidanza avanzata, ecc.) secondo le proporzioni dettate dalla chiave di ripartizione.
4. I Cantoni presentano per iscritto e con almeno una settimana d'anticipo all'Ufficio di attribuzione della SEM le eventuali richieste per quanto riguarda l'attribuzione (p. es. chiusura eccezionale dell'ufficio cantonale a una determinata data, giorno festivo cantonale, ecc.). In caso di imprevisti sono ammesse anche comunicazioni a breve termine.



III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 01.03.2019)

5. Se in un Cantone vige una situazione critica sotto il profilo dell'alloggio, l'Ufficio di attribuzione della SEM può decretare in via eccezionale un blocco delle attribuzioni della durata di un giorno fino a un massimo di una settimana. La pertinente domanda va presentata per scritto con almeno una settimana d'anticipo. Sono fatti salvi accordi tra i Cantoni. La SEM decreta un blocco delle attribuzioni più lungo qualora altri Cantoni siano disposti a prendere a carico le attribuzioni del Cantone in questione.
6. Se temporaneamente sono attribuite a un Cantone più o meno persone di quanto previsto dalla chiave di ripartizione, il competente servizio della SEM provvede affinché la situazione sia riequilibrata durante l'anno civile in atto.

3.3 Attribuzione e assegnazione in caso di domanda multipla o di domanda di riesame

In caso di domanda multipla conformemente all'articolo 111c LAsi il richiedente l'asilo è attribuito al Cantone che ha svolto la precedente procedura d'asilo o è assegnato in vista dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1^{ter} LAsi).

Negli altri casi di domanda multipla e/o nei casi di domanda di riesame il richiedente l'asilo o la persona tenuta a lasciare il Paese resta attribuito/a al Cantone che ha svolto la precedente procedura d'asilo o è assegnato/a a quel Cantone in vista dell'esecuzione. In presenza di un interesse pubblico preponderante (p. es. particolarità del caso individuale, aspetti di sicurezza, ecc.) la SEM può in casi eccezionali disporre l'attribuzione a un altro Cantone oppure l'assegnazione a un altro Cantone in vista dell'esecuzione.

3.4 Iter amministrativo

1. I Cantoni accolgono i richiedenti l'asilo durante i cinque giorni feriali (ad eccezione dei giorni festivi nazionali e cantonali).
2. A tutti i Cantoni possono essere attribuiti richiedenti l'asilo da tutte le sei regioni procedurali.
3. I Cantoni organizzano i loro servizi di contatto per i nuovi richiedenti l'asilo in modo da garantire diversi orari d'arrivo. Secondo l'articolo 24 OAsi 1, dopo aver lasciato il Centro della Confederazione i richiedenti l'asilo devono annunciarsi presso i Cantoni entro 24 ore.
4. La SEM informa i Cantoni il giorno precedente entro le ore 15.00 in merito alle persone attribuite.
5. I Cantoni indicano alla SEM un unico servizio competente per la comunicazione secondo i punti 4 e 6. Sono responsabili di un eventuale coordinamento dell'informazione tra diversi servizi cantonali.



III. SETTORE DELL'ASILO

Direttiva del 1.1.2008

(Stato 01.03.2019)

6. La SEM informa i Cantoni in merito a eventuali casi speciali, come per esempio minorenni non accompagnati, persone disabili o ammalate, donne in stato di gravidanza avanzata, ecc. L'informazione è trasmessa con tre giorni lavorativi d'anticipo entro le ore 15.00 al servizio designato a tal fine dal Cantone (cfr. punto 5). In presenza di circostanze speciali, la SEM organizza una scorta per i minorenni non accompagnati.
All'atto del trasferimento nel Cantone, di regola la SEM fornisce allo stesso i pertinenti atti d'uscita.
7. La SEM assicura il trasporto dei richiedenti l'asilo fino al servizio cantonale conformemente all'articolo 24 OAsi 1. Il Cantone assicura eventuali ulteriori trasporti all'interno del proprio territorio.
8. Se l'informazione in merito alla persona da trasferire pone problema, i Cantoni contattano direttamente il centro della Confederazione interessato o il servizio Procedura all'aeroporto di Zurigo o Ginevra.
9. La SEM invia regolarmente informazioni di carattere generale sulla ripartizione. Se necessario invia newsletter straordinarie.

3.5 Ripartizione dei casi Dublino procedura in

1. Nei casi in cui è svolta una prima procedura d'asilo e di allontanamento, il richiedente trasferito da uno Stato Dublino è dapprima accolto in un centro della Confederazione, in cui viene svolta la procedura d'asilo. L'attribuzione cantonale è svolta analogamente alle altre procedure d'asilo.
2. Nei casi in cui venga ripresa una procedura nazionale (ripresa procedura asilo, domanda multipla e/o domanda di riesame), la ripartizione è effettuata secondo il punto 3.3.
3. Negli altri casi, il richiedente trasferito in Svizzera è indirizzato al Cantone cui era stato assegnato nel quadro della precedente procedura d'asilo in Svizzera, senza passare da un centro della Confederazione (una decisione passata in giudicato sussiste e l'assegnazione al Cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento è avvenuta).
4. Se nei casi di cui ai numeri 2 e 3 una persona ha lasciato un centro della Confederazione senza il controllo delle autorità prima dello scadere della durata massima di permanenza di 140 giorni, la persona viene attribuita a quel centro. È fatta salva una sufficiente capacità ricettiva nei centri della Confederazione.

